

**Pubblicato il 25/09/2020**

**Sent. n. 4055/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5768 del 2014, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Pennacchio, Domenico Pennacchio, con domicilio eletto presso lo studio Luciano Pennacchio in Napoli, viale della Costituzione Is. G1 Cdn; contro

Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console, 3;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. [omissis] emessa dal Comune di Giugliano in Campania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Comune di Giugliano in Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza di smaltimento del giorno 22 settembre 2020 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

[omissis] ha impugnato innanzi a questo Tribunale l'ordinanza dirigenziale n. [omissis] con cui il Comune di Giugliano ha disposto nei suoi confronti, in qualità di committente, la demolizione di opere abusivamente realizzate, segnatamente la chiusura di un balcone al fine di realizzare un bagno di mq 6, completo di tutti i servizi.

A fondamento dell'impugnazione ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la carenza di motivazione, anche con riferimento all'esistenza di ragioni di un interesse pubblico specifico alla demolizione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Giugliano.

All'udienza pubblica di smaltimento del 22 settembre 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Invero, va respinto il primo motivo, essendo sufficiente richiamare quella giurisprudenza della Sezione, da cui non vi è motivo per discostarsi, secondo cui «non è prevista la comunicazione di avvio del procedimento repressivo dell'abuso edilizio, sia per la natura urgente e vincolata dello stesso, sia per il fatto che non risulti necessario l'apporto partecipativo del soggetto destinatario

dell'ordine di demolizione ovvero di acquisizione del bene al patrimonio dell'ente pubblico (T.A.R. Campania, Napoli , sez. II , 20 luglio 2018 , n. 4854).

Con riferimento ai motivi secondo e terzo , osserva il Collegio che costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui non vi è ragione di discostarsi, quello secondo cui, «l'ordine di demolizione relativo ad opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi» (Consiglio di Stato, sez. II , 07/02/2020 , n. 988; Consiglio di Stato, sez. VI , 27/01/2020 , n. 631); inoltre, si è ritenuto che «ai fini dell'adozione di un ordinanza di demolizione di immobile abusivo, non è necessaria una esplicita motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata, essendo sufficiente il richiamo al comprovato carattere abusivo dell'intervento» (Consiglio di Stato, sez. II , 14/01/2020 , n. 349; Consiglio di Stato, sez. VI , 18/11/2019, n. 7872). Nel caso di specie, l'impugnato provvedimento di demolizione contiene sia la descrizione delle opere, sia l'indicazione delle circostanze giuridiche che ne hanno legittimato l'adozione, ossia l'assenza di idoneo titolo abilitativo. Va infine dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione del verbale di sopralluogo del 30 maggio 2014, sia perché trattasi di atto procedimentale, sia perché non sono stati proposti avverso lo stesso specifici profili di doglianza.

Le spese seguono la soccombenza condanna di parte ricorrente al relativo pagamento in favore del Comune di Giugliano nella misura di €2.000,00(duemila/00), oltre accessori di legge.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Giugliano nella misura di €2.000,00(duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente, Estensore

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Germana Lo Sapio, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

Paolo Corciulo

**IL SEGRETARIO**